



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Senza mantenimento la figlia torna a carico del padre

Autore: Redazione | 04/10/2015



***L'ex marito di mia figlia non le corrisponde l'assegno di mantenimento: essendo lei disoccupata e non avendo lei alcun reddito, posso metterla nello stato di famiglia e fruire della detrazione come familiare a carico?***

L'assegno di mantenimento per il coniuge disposto dal giudice è deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogante **[1]** e costituisce reddito per il beneficiario. Per poter essere considerati "a carico" è necessario inoltre che il familiare non abbia un reddito superiore a **€ 2.840,51** al lordo degli oneri

deducibili (leggi "[Il figlio sposato può essere a carico](#)").

Pertanto, nel caso della figlia sposata e **separata**, anche se non ancora **divorziata**, tuttavia non occupata e senza alcun **reddito**, e quindi senza anche la corresponsione dell'**assegno di mantenimento** disposto dal giudice della separazione, è possibile per il padre fruire della **detrazione** fiscale per figlia fiscalmente a carico.

La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'età dei figli e dal fatto che questi convivano o meno con i genitori **[2]**. Quindi, ben potrebbe essere che il figlio risulti ancora nello **stato di famiglia** del padre, anche se con residenza e domicilio diverso.

## Note

**[1]** Art. 10, comma 1, lettera c, del Dpr 917/1986. **[2]** Ag. Entrate circolare n. 15/E del 16.03.2007. *Autore immagine: 123rf com*